Maurizio Fioravanti

Pubblico e privato
I principi fondamentali
della Costituzione

Editoriale Scientifica

Con il contributo dell'Associazione Amici di Suor Orsola per la Promozione degli Studî Giuridici e dell'Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa Sezione della Facoltà di Giurisprudenza

Il testo riproduce fedelmente quanto esposto nella lezione tenuta presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa il 9 aprile 2013, aprendo un ciclo di lezioni organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, e dedicato a "Le promesse della Costituzione". Una prima base in argomento era stata costituita preparando l'intervento che introduceva i lavori della edizione 2009 del Festival del diritto di Piacenza, dedicato proprio al rapporto tra Pubblico e Privato (Piacenza, 24 settembre 2009). In questa redazione finale, al fine di conservare il carattere d'immediatezza proprio della esposizione orale, si sono ridotti al minimo essenziale i riferimenti bibliografici. Infine, si deve segnalare che il testo che qui si pubblica ha fornito la base, con alcune variazioni, per un intervento tenuto il 2 settembre 2013 presso l'Università Federale del Paraná (Curitiba, Brasile), nell'ambito del Seminario di storia del diritto pubblico coordinato dal prof. Ricardo Marcelo Fonseca.

© Editoriale Scientifica srl gennaio 2014 Tutti i diritti sono riservati ISBN: 978 - 88 - 6342 - 616 - 8 l contributo dell'Associazione di Suor Orsola Promozione degli Studî Giuridici 'Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa ne della Facoltà di Giurisprudenza

o riproduce fedelmente quanto esposto nella lezione tepresso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa il ile 2013, aprendo un ciclo di lezioni organizzato dalla tà di Giurisprudenza, e dedicato a "Le promesse della tuzione". Una prima base in argomento era stata costipreparando l'intervento che introduceva i lavori della one 2009 del Festival del diritto di Piacenza, dedicato rio al rapporto tra Pubblico e Privato (Piacenza, 24 setre 2009). In questa redazione finale, al fine di conservacarattere d'immediatezza proprio della esposizione orasono ridotti al minimo essenziale i riferimenti bibliogranfine, si deve segnalare che il testo che qui si pubblica rnito la base, con alcune variazioni, per un intervento teil 2 settembre 2013 presso l'Università Federale del Pa-(Curitiba, Brasile), nell'ambito del Seminario di storia liritto pubblico coordinato dal prof. Ricardo Marcelo

itoriale Scientifica srl gennaio 2014 i diritti sono riservati 978 - 88 - 6342 - 616 - 8

1. Premessa

Voglio subito esprimere una mia convinzione di fondo. Pubblico e Privato nient'altro sono se non le due fondamentali dimensioni della democrazia, entrambe necessarie per la vita stessa della democrazia. Da una parte, la libertà dei privati, il principio di libera autodeterminazione degli individui, dall'altra la forza e l'autorità della res publica. Nessuna democrazia è immaginabile senza queste due dimensioni. Non a caso, uno dei principali compiti delle Costituzioni democratiche è proprio quello di stabilire lo spazio e la profondità dell'uno e dell'altro, del Pubblico e del Privato; e di stabilire dunque anche

i limiti dell'uno e dell'altro, il punto oltre il quale il Pubblico tende ad esorbitare ed a violare arbitrariamente le sfere degli individui ed il punto oltre il quale, nella direzione inversa, l'estensione del potere dei privati tende a minacciare l'integrità della res publica. Se tutto questo non è chiaro e condiviso, le democrazie entrano in crisi, Pubblico e Privato tendono ad esorbitare, a minacciarsi reciprocamente, ed anche ad intrecciarsi in modo disfunzionale e perverso, tale da recare danno all'uno ed all'altro, e più in genere alla qualità della convivenza civile. Per questo motivo, la problematica che qui si esamina è oggi, e forse da sempre, d'importanza centrale. Dico subito che noi non potremo certo in questa occasione fornire risposte adeguate a tutte le molteplici domande che si affollano su questo terreno. Tenteremo però di rispondere a quella che forse può essere considerata la domanda preliminare, che può essere così formulata: le nostre democrazie - quelle che si sono affermate in Europa a partire dalla metà del Novecento -

possic cisa id due p ciclic Ed an dello mente orient e Priva

può pa

zioni (

dalla (

ma cor ora c'è lettura certame dimens tutti no sa auto loro voc

la Resis

niti dell'uno e dell'altro, il punto oltre il le il Pubblico tende ad esorbitare ed a are arbitrariamente le sfere degli indivied il punto oltre il quale, nella direzione ersa, l'estensione del potere dei privati de a minacciare l'integrità della res publi-Se tutto questo non è chiaro e condiviso, lemocrazie entrano in crisi, Pubblico e ato tendono ad esorbitare, a minacciarsi procamente, ed anche ad intrecciarsi in do disfunzionale e perverso, tale da recaanno all'uno ed all'altro, e più in genere qualità della convivenza civile. Per quemotivo, la problematica che qui si esamiè oggi, e forse da sempre, d'importanza trale. Dico subito che noi non potremo o in questa occasione fornire risposte guate a tutte le molteplici domande che ffollano su questo terreno. Tenteremo di rispondere a quella che forse può esconsiderata la domanda preliminare, può essere così formulata: le nostre derazie – quelle che si sono affermate in opa a partire dalla metà del Novecento –

possiedono a questo proposito una loro precisa identità? O si limitano ad oscillare tra due primati, del Pubblico e del Privato, che ciclicamente si affermano, uno dopo l'altro? Ed ancora, più precisamente: esiste un 'modello costituzionale', magari solo parzialmente attuato, ma su cui si possa comunque orientare una corretta relazione tra Pubblico e Privato?

Per rispondere a questa domanda si può partire da una delle maggiori Costituzioni democratiche del Novecento, ovvero dalla Costituzione italiana del 1948¹. Noi tenteremo in questa occasione di scoprire il modello presente nella Costituzione italiana, ma con un'avvertenza di fondo. Se fino ad ora c'è stato un difetto d'impostazione nella lettura della Costituzione del 1948, è stato certamente quello di averla racchiusa nella dimensione della storia nazionale. Sono a tutti noti i dibattiti sul punto: i partiti di massa autori materiali della Costituzione e la loro vocazione nazionale, il Risorgimento e la Resistenza, la tradizione nazionale dello

Stato accentrato e l'istituzione delle regioni, l'eredità degli anni Trenta e del fascismo, e così via. Era naturalmente giusto inquadrare la Costituente nella storia nazionale, anche per apprezzare la rilevanza di quel momento, l'esprimersi allora di una forza democratica inedita nel contesto complessivo della storia dello Stato unitario nazionale.

Bisogna però ora allargare lo sguardo, oltre i confini nazionali. Bisogna comprendere che ciò che accadeva in Italia in quegli anni faceva obbiettivamente parte di un mutamento complessivo, che andava al di là della sconfitta delle soluzioni dittatoriali e totalitarie sui rispettivi terreni nazionali. Si stavano in altre parole ponendo le fondamenta per una forma politica nuova, che oggi chiamiamo democrazia costituzionale, per una nuova forma di Stato, che oggi chiamiamo Stato costituzionale. Quella forma politica aveva pochi precedenti anteguerra, come nel caso della Repubblica di Weimar del 1919, ma si sarebbe affermata nell'immediato dopoguerra con evidenti tratti comuni, individuati 1 Fra per con neg

lupp per : form renze mocr le e r stituzi comu parlan degli S la base l'Euroj zia, ov Così sta più urg questa 1 lustrare,

crazia co

ccentrato e l'istituzione delle regioni, à degli anni Trenta e del fascismo, e Era naturalmente giusto inquadrare tuente nella storia nazionale, anche prezzare la rilevanza di quel momenorimersi allora di una forza democradita nel contesto complessivo della ello Stato unitario nazionale.

ogna però ora allargare lo sguardo, confini nazionali. Bisogna comprene ciò che accadeva in Italia in quegli ceva obbiettivamente parte di un muo complessivo, che andava al di là delitta delle soluzioni dittatoriali e totaui rispettivi terreni nazionali. Si stavaltre parole ponendo le fondamenta forma politica nuova, che oggi chiademocrazia costituzionale, per una nuoa di Stato, che oggi chiamiamo Stato onale. Quella forma politica aveva pocedenti anteguerra, come nel caso epubblica di Weimar del 1919, ma si affermata nell'immediato dopocon evidenti tratti comuni, individuati nelle rispettive Costituzioni, in Italia, in Francia, in Germania, e poi ancora, quasi per imitazione, nella Spagna postfranchista, con la Costituzione del 1978, e dopo il 1989 negli Stati dell' Est europeo.

Se oggi l'Europa ha una speranza di sviluppo stabile e condiviso è su questa base, per la presenza in Europa di una comune forma politica, che tale è al di là delle differenze nazionali, e che è per l'appunto la democrazia costituzionale, tradotta nelle regole e nelle istituzioni proprie dello Stato costituzionale. Quando le fonti del diritto comunitario, i trattati e la giurisprudenza, parlano di "tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri", non è per caso, ma sulla base di questa precisa convinzione: che l'Europa abbia il suo tipo storico di democrazia, ovvero la democrazia costituzionale. Così stando le cose, il compito che ci pare più urgente, e che ci assumiamo anche in questa lezione, è quello d'individuare, e d'illustrare, i caratteri storici essenziali della democrazia costituzionale. Ovviamente, anche con riferimento alla Costituzione italiana. Solo entro questo quadro complessivo prenderà rilievo e significato adeguato la nostra spinosa questione del rapporto tra Pubblico e Privato.

2. La democrazia costituzionale e i diritti della persona

Iniziamo con una semplice constatazione. La democrazia costituzionale di oggi – quella che vi va definendo storicamente sotto i nostri occhi, nell'ambito della esperienza dello Stato costituzionale – non è più una democrazia puramente parlamentare, o anche puramente popolare, nel senso di una democrazia della volontà generale, che si costruisce sostanzialmente secondo la regola della maggioranza. Prima del popolo che sceglie la sua maggioranza ed i suoi rappresentanti c'è il popolo che ha stabilito nella Costituzione le regole fondamentali della sua esistenza. Prima dell'indirizzo politico di

maggioranza c secondo preva modo forse un Costituzione p gioranza. La (ogni potere co legislatore rapp Questa semplio Costituzione, è ai po attualissima, costituente, an metà del secolo del rifiuto della totalitarismo. Q della Costituzi dopo la guerra le, per rassicura legge fondame riaffermarsi nel un ritorno al re-

È questo il tuzione democr ranzia, del limit ché nessuno pot ento alla Costituzione italiana. Solo questo quadro complessivo prenderà e significato adeguato la nostra spinotione del rapporto tra Pubblico e Pri-

La democrazia costituzionale e i diritti del-

iziamo con una semplice constataziodemocrazia costituzionale di oggi –
che vi va definendo storicamente sotstri occhi, nell'ambito della esperieno Stato costituzionale – non è più una
razia puramente parlamentare, o anaramente popolare, nel senso di una
razia della volontà generale, che si coe sostanzialmente secondo la regola
maggioranza. Prima del popolo che
la sua maggioranza ed i suoi rappreti c'è il popolo che ha stabilito nella
azione le regole fondamentali della
stenza. Prima dell'indirizzo politico di

maggioranza c'è l'indirizzo costituzionale. Il secondo prevale sul primo. Si può dire, in modo forse un po' enfatico: il popolo della Costituzione prevale sul popolo della maggioranza. La Costituzione precede dunque ogni potere costituito, compreso quello del legislatore rappresentante il popolo sovrano. Questa semplice idea, della supremazia della Costituzione, è antichissima e nello stesso tempo attualissima, perché rinnovata dalla svolta costituente, anche italiana, intervenuta a metà del secolo scorso, che la pose alla base del rifiuto della guerra, dello sterminio, del totalitarismo. Quella idea della supremazia della Costituzione rinasceva cioè subito dopo la guerra per attuare una svolta radicale, per rassicurare tutti che ora esisteva una legge fondamentale capace d'impedire il riaffermarsi nel futuro delle condizioni per un ritorno al recente passato dittatoriale.

È questo il primo significato della Costituzione democratica, che è quello della garanzia, del limite. La democrazia esiste perché nessuno potrà più praticare una politica

che potremmo definire assoluta, com'era stata la politica della Vernichtung, dell'annientamento della persona dell'avversario. Che è poi ciò che è mirabilmente condensato nel secondo comma del primo articolo della Costituzione italiana, che attribuisce la sovranità al popolo, ma perché questi l'eserciti nelle forme e nei limiti dettati dalla Costituzione. Non si poteva insomma dimenticare, quando si scrisse la Costituzione, che anche i partiti totalitari avevano a lungo evocato il 'popolo', il potere del popolo; né che il parlamento liberale, privo di un'autentica norma fondamentale di garanzia, era stato di fronte a quelle evocazioni straordinariamente debole. E si dovevano dunque ancorare i diritti della persona a qualcosa di più solido ed affidabile della volontà politica, fosse essa direttamente popolare o parlamentare.

È questo, in radice, il valore primario della Costituzione, che è quello della garanzia. Garanzia di una sfera inviolabile, che non può essere arbitrariamente invasa dal potere politico, o comunque da un potere sovrastante grità della carattere ir proclamate tuzione ita bertà perso 14), la lib spondenza cazione (ar Costituento bile. Sotto particolare Pensiamo mato la sa dell'individ la collettiv materia di che le rela possano "i posti dal ri

Ma an vivo questo che preveo equa, tale

otremmo definire assoluta, com'era stapolitica della Vernichtung, dell'annientao della persona dell'avversario. Che è iò che è mirabilmente condensato nel ido comma del primo articolo della Coione italiana, che attribuisce la sovraal popolo, ma perché questi l'eserciti forme e nei limiti dettati dalla Costitu-. Non si poteva insomma dimenticare, do si scrisse la Costituzione, che anche titi totalitari avevano a lungo evocato il olo', il potere del popolo; né che il parnto liberale, privo di un'autentica norondamentale di garanzia, era stato di e a quelle evocazioni straordinariamenbole. E si dovevano dunque ancorare i i della persona a qualcosa di più solido fidabile della volontà politica, fosse essa tamente popolare o parlamentare.

È questo, in radice, il valore primario Costituzione, che è quello della garan-Garanzia di una sfera inviolabile, che può essere arbitrariamente invasa dal re politico, o comunque da un potere sovrastante, in grado di minacciare l'integrità della persona. È questo il significato del carattere inviolabile dei diritti fondamentali, proclamato dall'articolo secondo della Costituzione italiana. Così come inviolabile è la libertà personale (art. 13), il domicilio (art. 14), la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15). È evidente l'intenzione del Costituente, di disegnare una sfera intangibile. Sotto questo profilo assumono inoltre particolare rilievo anche altre disposizioni. Pensiamo all'art. 32 che dopo avere affermato la salute come diritto fondamentale dell'individuo, ma anche come interesse della collettività, si preoccupa di stabilire, in materia di trattamenti sanitari obbligatori, che le relative leggi che li prevedano non possano "in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Ma anche nei rapporti economici è ben vivo questo filo conduttore: all'articolo 36, che prevede il diritto ad una retribuzione equa, tale da assicurare "un'esistenza libera e dignitosa"; o all'articolo 38 che fa riferimento alle "esigenze di vita" a proposito dei mezzi indispensabili, di cui si necessita in caso d'infortunio, di malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria. È evidente come la Costituzione pensi in tutti questi casi ad una società da promuovere in cui nessuno sia leso nei suoi diritti fondamentali, ed in cui nello stesso tempo tutti dispongano dei mezzi necessari per lo sviluppo di un'esistenza "libera e dignitosa".

Del resto, quando l'Unione Europea si è proposta di esplicitare le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, e l'ha fatto con la ben nota Carta di Nizza – che ha ora conseguito pieno valore normativo con il Trattato di Lisbona –, si è ruotato intorno ai medesimi principi fondamentali: l'inviolabilità della "dignità umana" (art. 1), il diritto alla "propria integrità fisica e psichica" (art. 3), il diritto alla protezione "dei dati di carattere personale" (art. 8); ma anche il diritto a "condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose" (art. 31), o il diritto all'assistenza

volto a tutti co sufficie tore, no È que plice pro nessuno gabile, sfera no dini me sari per gnitosa

3. zione

Dot

ne italia

su questi tuzioni i nei testi principio mentali (ignitosa"; o all'articolo 38 che fa riferinto alle "esigenze di vita" a proposito dei zzi indispensabili, di cui si necessita in o d'infortunio, di malattia, invalidità, vecnia, disoccupazione involontaria. È evite come la Costituzione pensi in tutti esti casi ad una società da promuovere in nessuno sia leso nei suoi diritti fondantali, ed in cui nello stesso tempo tutti dingano dei mezzi necessari per lo sviluppo un'esistenza "libera e dignitosa".

Del resto, quando l'Unione Europea si roposta di esplicitare le tradizioni costitunali comuni degli Stati membri, e l'ha fatcon la ben nota Carta di Nizza – che ha conseguito pieno valore normativo con il ttato di Lisbona –, si è ruotato intorno ai desimi principi fondamentali: l'inviolabidella "dignità umana" (art. 1), il diritto della "dignità integrità fisica e psichica" (art. il diritto alla protezione "dei dati di catere personale" (art. 8); ma anche il diritta "condizioni di lavoro sane, sicure e ditose" (art. 31), o il diritto all'assistenza

volto a "garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti" (art. 34). Insomma, il filo conduttore, nazionale e sovranazionale, è ben chiaro. È quello dei diritti della persona, sotto il duplice profilo della sfera inviolabile, entro cui nessuno può penetrare, e del dovere inderogabile, di operare in modo tale che quella sfera non sia vuota, non sia priva per i cittadini meno fortunati dei beni minimi necessari per lo sviluppo della esistenza libera e dignitosa di cui all'articolo 36 della Costituzione italiana².

3. Il peso della storia: la grande contrapposizione

Dobbiamo ora ulteriormente riflettere su questa duplicità, presente sia nelle Costituzioni nazionali, come quella italiana, sia nei testi europei. La si può ridefinire come principio d'indivisibilità dei diritti fondamentali della persona, civili, politici e socia-

li. Anche politici, poiché solo una persona libera nella propria sfera e dotata dei beni minimi necessari è poi in grado di essere anche un cittadino politicamente attivo, che concorre a determinare gli indirizzi pubblici, di rilevanza collettiva. Nulla esprime meglio tutto questo del medesimo articolo 3 della Costituzione italiana, e del concetto di "pari dignità sociale" tra i cittadini che in esso è fissato. È questo concetto a costituire il cardine dell'intero articolo terzo, dello stesso principio di uguaglianza e degli stessi diritti della persona nel loro complesso, al di là della ormai obsoleta – che noi giudichiamo tale – contrapposizione tra primo e secondo comma, tra uguaglianza ' formale ' e 'sostanziale '. È in nome dei diritti della persona e del principio di pari dignità sociale, dunque sulla base del medesimo ed unico titolo, che si affermano sia la intangibilità della libertà personale, sia i diritti in materia sociale, il diritto all'assistenza, all'istruzione, alla retribuzione equa e commisurata. La duplicità che stiamo esplorando ha dunque in realtà un'uAnche politici, poiché solo una persona lira nella propria sfera e dotata dei beni mini necessari è poi in grado di essere anche cittadino politicamente attivo, che conrre a determinare gli indirizzi pubblici, di evanza collettiva. Nulla esprime meglio to questo del medesimo articolo 3 della stituzione italiana, e del concetto di "pari nità sociale" tra i cittadini che in esso è ato. È questo concetto a costituire il carne dell'intero articolo terzo, dello stesso ncipio di uguaglianza e degli stessi diritti la persona nel loro complesso, al di là delormai obsoleta – che noi giudichiamo tale contrapposizione tra primo e secondo nma, tra uguaglianza ' formale ' e 'sostanle '. E in nome dei diritti della persona e principio di pari dignità sociale, dunque la base del medesimo ed unico titolo, che affermano sia la intangibilità della libertà rsonale, sia i diritti in materia sociale, il dio all'assistenza, all'istruzione, alla retribune equa e commisurata. La duplicità che mo esplorando ha dunque in realtà un'unica matrice in una concezione nuova del soggetto di diritto e del principio di uguaglianza.

Non è sempre stato così. Qui la storia può effettivamente essere utile3. Nella rivoluzione francese fu infatti necessaria la fiammata giacobina per affiancare ai diritti civili quelli politici e sociali, alla istruzione, all'assistenza ed al lavoro. Ma lo si fece nel contesto di una Costituzione come quella del 1793 mai entrata in vigore, e comunque concepita come puro atto di volontà del popolo sovrano, da esso continuamente rivedibile. Il principio che sopra abbiamo definito d'indivisibilità dei diritti fondamentali della persona, caratterizzante le Costituzioni odierne, era allora sentito - come affermavano i protagonisti di quel tempo - come una sorta di pericolosa "uguaglianza estrema", inconciliabile con l'ideale costituzionalistico del governo limitato. Più avanti, in pieno diciannovesimo secolo, forse il maggiore pensatore liberale europeo, Tocqueville, posto di fronte al diritto al lavoro affermato dalla Costituzione francese del 1848, reagiva quasi con virulenza agitando lo spauracchio dello "Stato quale più grande, e forse unico, organizzatore del lavoro", un pericoloso approdo, cui si sarebbe fatalmente giunti, mortificando le energie autonome della società civile ed economica, per assicurare i diritti in materia sociale promessi dalla Costituzione.

Da allora, si è entrati in una logica contrappositiva dalla quale forse non si è mai usciti. Da una parte, la società liberale del celebre binomio britannico *liberty and property*, corredata delle libertà civili e politiche, che pensa di poter rispondere ai bisogni sociali con il mercato, riducendo al minimo possibile l'intervento pubblico. Dall'altra, le Costituzioni democratiche ricche di diritti in materia sociale, sulla cui base si fonda al contrario un esteso intervento pubblico, che nel Novecento è stato etichettato come 'Stato sociale '. Insomma, Privato contro Pubblico, e viceversa, l'uno proteso a magnificare le proprie virtù illustrando le disfunzioni ed i

fallin riduc all'in i pec ma c sente

ziona

è fin ma detta 'sosta l'una quell sul ca getto capac cond chi se senso tende gli os terzo

italia:

o dalla Costituzione francese del 1848, iva quasi con virulenza agitando lo spauhio dello "Stato quale più grande, e fornico, organizzatore del lavoro", un periso approdo, cui si sarebbe fatalmente ati, mortificando le energie autonome a società civile ed economica, per assicui diritti in materia sociale promessi dalostituzione.

Da allora, si è entrati in una logica conpositiva dalla quale forse non si è mai
ti. Da una parte, la società liberale del cere binomio britannico liberty and property,
redata delle libertà civili e politiche, che
sa di poter rispondere ai bisogni sociali
il mercato, riducendo al minimo possil'intervento pubblico. Dall'altra, le Corizioni democratiche ricche di diritti in
teria sociale, sulla cui base si fonda al conrio un esteso intervento pubblico, che nel
vecento è stato etichettato come ' Stato
iale '. Insomma, Privato contro Pubblico,
iceversa, l'uno proteso a magnificare le
oprie virtù illustrando le disfunzioni ed i

fallimenti dell'altro. Le virtù del Privato, che riducono al minimo lo spazio del Pubblico, o all'inverso le virtù del Pubblico, che sanano i peccati e gli egoismi del Privato. Uno schema contrappositivo a mio avviso ancora presente nella nostra cultura politica e costituzionale.

È entro questa schematizzazione che si è finito per contrapporre anche i due comma dell'articolo terzo, l'uguaglianza cosiddetta ' formale ' alla uguaglianza cosiddetta 'sostanziale', di volta in volta concependo l'una o l'altra come la ' vera ' uguaglianza, quella formale perché rigorosamente basata sul carattere assolutamente astratto del soggetto, quella sostanziale al contrario perché capace di tenere conto delle differenze nelle condizioni materiali di vita dei cittadini. Per chi sostiene la prima uguaglianza, quella in senso formale, l'altra uguaglianza, che pretende di guardare alle condizioni materiali – gli ostacoli da rimuovere di cui all'articolo terzo, secondo comma, della Costituzione italiana – e dunque di attribuire diritti alle

parti deboli, ai lavoratori nel contratto di lavoro, ai locatari nel contratto di locazione, e poi ancora agli anziani, ai portatori di handicap, e così via, non è altro che strumento di costruzione di una società ingessata, basata sulla logica dello status, una società in cui ognuno difende corporativamente le proprie provvidenze pubbliche, il proprio pacchetto di diritti. Per chi sostiene la seconda uguaglianza, quella in senso sostanziale, la prima uguaglianza, al contrario, proprio perché rigorosamente imperniata, senza eccezioni, sul soggetto astratto, non è 'vera' uguaglianza, o meglio lo è solo tra coloro che già possiedono, ed è dunque strumento di conservazione di una società ingiusta e diseguale: dietro l'uguaglianza in senso formale è nascosto il privilegio, delle posizioni di potere, della cultura, del denaro. Così, l'uguaglianza in senso sostanziale è raffigurata come l'anticamera dello statalismo, un po' come pensava Tocqueville alla metà del diciannovesimo secolo, e quella in senso formale, per converso, come l'anticamera del

22

pri mo ni

sta pro rivo lo, naz che nell mer in re moc pure som quel ispir crazi delin no ir serva to co arti deboli, ai lavoratori nel contratto di laro, ai locatari nel contratto di locazione, e oi ancora agli anziani, ai portatori di hancap, e così via, non è altro che strumento costruzione di una società ingessata, basasulla logica dello status, una società in cui nuno difende corporativamente le proie provvidenze pubbliche, il proprio pacetto di diritti. Per chi sostiene la seconda guaglianza, quella in senso sostanziale, la ima uguaglianza, al contrario, proprio rché rigorosamente imperniata, senza eczioni, sul soggetto astratto, non è 'vera' ruaglianza, o meglio lo è solo tra coloro e già possiedono, ed è dunque strumento conservazione di una società ingiusta e diguale: dietro l'uguaglianza in senso formaè nascosto il privilegio, delle posizioni di tere, della cultura, del denaro. Così, l'uaglianza in senso sostanziale è raffigurata me l'anticamera dello statalismo, un po' me pensava Tocqueville alla metà del diinnovesimo secolo, e quella in senso forale, per converso, come l'anticamera del

privilegio di classe, come hanno pensato molteplici lettori di sinistra delle Costituzioni democratiche.

Ora, ciò che noi sosteniamo è che questa rigida contrapposizione, che ha radici profonde, risalenti per lo meno all'età delle rivoluzioni, alla metà del diciottesimo secolo, che è stata riproposta anche dopo l'emanazione delle Costituzioni democratiche, e che riteniamo essere ancora ben viva tra noi, nella cultura diffusa, ed anche più specificamente nella cultura politica e costituzionale, in realtà non è propria delle Costituzioni democratiche del Novecento, e dunque neppure della Costituzione italiana del 1948. Insomma, il 'modello costituzionale' insito nelle Costituzioni democratiche, compreso quello voluto dai Costituenti italiani, che ispira, o dovrebbe ispirare, la nostra democrazia, non è quello contrappositivo sopra delineato. I nostri Costituenti non credevano in altre parole in alcuna 'virtù 'da preservare ed affermare, né in quella del Privato contro il Pubblico, né in quella del Pub-

blico contro il Privato. Chi continua a ragionare così ancora oggi non fa altro che condurre avanti la sua battaglia politica, per motivi ideali, e magari anche per la difesa d'interessi anche piuttosto corposi, sia del Privato, come del Pubblico, ma non può annoverare tra i propri argomenti quello della Costituzione.

Il nostro compito – forse il più urgente – è dunque proprio quello di sottrarre la Costituzione alla lotta politica, per affermare, al di sopra della lotta politica, il 'modello costituzionale', ovvero la relazione tra Pubblico e Privato che è effettivamente sancita nelle Carte costituzionali delle democrazie europee del Novecento, come unico dover essere della democrazia, non ideologico, ma semplicemente e puramente costituzionale. Bisogna, in una parola, tornare alla Costituzione. È quello che tenteremo di fare nella seconda parte del nostro intervento, partendo dal caso italiano.

lico contro il Privato. Chi continua a ragioare così ancora oggi non fa altro che conurre avanti la sua battaglia politica, per movi ideali, e magari anche per la difesa d'incressi anche piuttosto corposi, sia del civato, come del Pubblico, ma non può anoverare tra i propri argomenti quello della ostituzione.

Il nostro compito – forse il più urgente è dunque proprio quello di sottrarre la Cotuzione alla lotta politica, per affermare, al sopra della lotta politica, il 'modello cotuzionale ', ovvero la relazione tra Pubblie e Privato che è effettivamente sancita nel-Carte costituzionali delle democrazie eupee del Novecento, come unico dover sere della democrazia, non ideologico, ma implicemente e puramente costituzionale. sogna, in una parola, tornare alla Costituzio-È quello che tenteremo di fare nella senda parte del nostro intervento, partendo l caso italiano.

4. La Costituzione italiana del 1948

Iniziamo con una precisazione di carattere propriamente storico, che riguarda l'Italia, ma non solo. Il tempo dei nostri Costituenti, appena conclusa la guerra, non era certo un tempo del mercato. Era un tempo di economia regolata. La Carta costituzionale italiana, dal punto di vista della storia nazionale, è stata a questo proposito correttamente inserita in un ciclo storico che è quello della legge bancaria del 1936, delle leggi istitutive degli enti pubblici economici negli anni Trenta, dello stesso Codice civile nei primi anni Quaranta4. Un ciclo dominato dai fallimenti del mercato, generatori di conflitti sociali, d'insolvenza di grandi dimensioni, di disoccupazione. Si stava fondando una Repubblica, e si sapeva bene quanto uno scenario di questo tipo aveva inciso nel fallimento della prima Repubblica democratica europea, quella di Weimar del 1919. Si affermava quindi di necessità, e con forza, il ruolo dello Stato, e certo non solo in Italia.

Non per questo però si deve parlare di un 'modello costituzionale 'smaccatamente pubblicistico, o di una impostazione 'statalistica 'della Costituzione. Un conto è diffidare degli automatismi del mercato, altro conto è confidare nelle virtù del Pubblico, ed in particolare della sua forma statale. Certo, la precedente Carta costituzionale, lo Statuto albertino, considerava "inviolabile" la proprietà (art. 29), mentre la Costituzione attuale si limita ad affermare che essa, come proprietà privata, "è riconosciuta e garantita dalla legge", chiamata per giunta ad assicurarne "la funzione sociale" e la accessibilità a tutti i cittadini (art. 42). Vi sono evidentemente alla base due concezioni diverse. Ma questo non è altro che il frutto di un passaggio storico intervenuto tra Otto e Novecento, che è ancora più ampio, che interessa l'intera società europea, e che è il medesimo che prima del suo compiersi faceva affermare allo Statuto che "la libertà individuale è guarentita" (art. 26), ed ora, alla nostra Costituzione, che "la libertà personale è invio-

Non per questo però si deve parlare di n ' modello costituzionale ' smaccatamente ubblicistico, o di una impostazione ' statalitica ' della Costituzione. Un conto è diffidae degli automatismi del mercato, altro cono è confidare nelle virtù del Pubblico, ed in articolare della sua forma statale. Certo, la recedente Carta costituzionale, lo Statuto lbertino, considerava "inviolabile" la proorietà (art. 29), mentre la Costituzione atuale si limita ad affermare che essa, come proprietà privata, "è riconosciuta e garantita lalla legge", chiamata per giunta ad assicuarne "la funzione sociale" e la accessibilità a utti i cittadini (art. 42). Vi sono evidentenente alla base due concezioni diverse. Ma questo non è altro che il frutto di un passaggio storico intervenuto tra Otto e Noveceno, che è ancora più ampio, che interessa 'intera società europea, e che è il medesimo che prima del suo compiersi faceva affermare allo Statuto che "la libertà individuale è guarentita" (art. 26), ed ora, alla nostra Costituzione, che "la libertà personale è inviolabile" (art. 13). Ora, questa inversione di termini, per cui ad essere inviolabile non è più la proprietà privata, ma la libertà personale, che non era tale al tempo dello Statuto, è forse da considerare un regresso, un segno della dominante ideologia statalistica dei nostri Costituenti? Noi crediamo di no. In realtà, di tutta questa vicenda non si coglie spesso l'aspetto più rilevante, che è quello contenuto nella parola ' personale ': la libertà non è più, come nel precedente modello costituzionale, quella del semplice ' soggetto ', o 'individuo', ricalcata sul modello dell'individuo proprietario del Codice, ma è appunto la libertà della ' persona ', che è la soggettività, nuova e diversa, più ampia e complessa, cui fa riferimento la nuova fonte, che è quella della Costituzione democratica del Novecento, come quella italiana.

Torneremo più avanti su questo punto della 'persona', che è forse quello centrale. E completiamo ora il nostro orizzonte sul titolo terzo della parte prima della Costituzione, quello imputato di essere frutto di vecchie concezioni di stampo statalistico, iperpubblicistico. Sono forse statalistiche le norme contenute nei già citati articoli 36 e 38? È statalistica l'aspirazione a procurare a tutti i lavoratori "un'esistenza libera e dignitosa"? È statalistico il criterio delle "esigenze di vita" di fronte alla malattia, all'infortunio, alla vecchiaia? Qual è qui l'intenzione dei nostri Costituenti, se non quella di garantire il valore e la dignità della persona? Ed anche di fronte all'articolo 41, uno dei più discussi, non ritroviamo forse di nuovo la "dignità umana" come limite alla iniziativa economica privata?

da

Co

dit

ch

tan

le e

dur

mei

recu

qua

Non intendo procedere oltre su questo punto, anche se si potrebbero citare altri articoli a mio avviso tutt'altro che 'statalisti ', come il 46 sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, o il successivo 47 sul risparmio e sul credito, materie più che attuali. Solo due parole ancora sul punto, con riferimento alla formula della "utilità sociale" (art. 41) come limite alla iniziativa economica privata. Uno dei punti più deli-

hie concezioni di stampo statalistico, iperpubblicistico. Sono forse statalistiche le norne contenute nei già citati articoli 36 e 38? Il statalistica l'aspirazione a procurare a tutti lavoratori "un'esistenza libera e dignitosa"? Il statalistico il criterio delle "esigenze di ita" di fronte alla malattia, all'infortunio, lla vecchiaia? Qual è qui l'intenzione dei lostri Costituenti, se non quella di garantire la valore e la dignità della persona? Ed anche li fronte all'articolo 41, uno dei più discusii, non ritroviamo forse di nuovo la "dignità limana" come limite alla iniziativa economila privata?

Non intendo procedere oltre su questo ounto, anche se si potrebbero citare altri articoli a mio avviso tutt'altro che 'statalisti ', ome il 46 sulla collaborazione dei lavoratoi alla gestione delle aziende, o il successivo y sul risparmio e sul credito, materie più he attuali. Solo due parole ancora sul puno, con riferimento alla formula della "utilità ociale" (art. 41) come limite alla iniziativa economica privata. Uno dei punti più deli-

cati, e più discussi. Ci si chiede infatti: può essere quella formula veicolo di legittimazione di strumenti pianificatori rigidi e centralizzati? Può darsi di sì. Può darsi cioè che possa esistere una versione 'statalistica' della "utilità sociale". A questo proposito soccorre però una considerazione di carattere generale, che può valere anche in altri casi. Perché leggere quella formula della utilità sociale alla luce della cultura della pianificazione degli anni Trenta e Quaranta? Perché darne necessariamente una lettura di stampo effettivamente statalistico? In fondo, le Costituzioni vivono, ferma restando la rigidità del nucleo fondamentale dei principi in esse contenuti, attraverso l'interpretazione, che muta di senso e di direzione con il mutare della società, della cultura costituzionale e della stessa cultura diffusa.

Oggi, l'utilità sociale è cosa diversa, e dunque se ne può e deve dare una lettura meno statalistica, più personalistica, e che recuperi anche in pieno il significato della qualificazione della "utilità" in senso "socia-

le". Ciò che s'intende dire è che l'iniziativa economica privata è legittimamente limitata, ai sensi dell'articolo 41, in quanto effettivamente si svolga in forme tali da recare pregiudizio alle persone, singole o associate, che sono in quanto tali provviste di diritti fondamentali: alla salute, all'istruzione, all'informazione. Tutti beni costituzionalmente protetti che possono essere minacciati, non solo da un'autorità pubblica, ma anche da una forza economica privata. Questa è l'utilità sociale che la Costituzione protegge. È quella concreta delle persone, e non quella aprioristicamente rappresentata dallo Stato. Che quella utilità sia protetta anche nei confronti del Privato, non deve essere inteso come segno di 'statalismo'. È invece il segno forse maggiore della trasformazione intervenuta tra Otto e Novecento, che consiste proprio nella opponibilità della Costituzione come norma giuridica a tutti i soggetti agenti nella società, pubblici, ma anche privati. Non è dunque lo Stato che si avvale dell'articolo 41 e della utilità sociale per mortificae". Ciò che s'intende dire è che l'iniziativa economica privata è legittimamente limitata, ii sensi dell'articolo 41, in quanto effettivanente si svolga in forme tali da recare preriudizio alle persone, singole o associate, he sono in quanto tali provviste di diritti ondamentali: alla salute, all'istruzione, alinformazione. Tutti beni costituzionalmene protetti che possono essere minacciati, on solo da un'autorità pubblica, ma anche a una forza economica privata. Questa è utilità sociale che la Costituzione protegge. quella concreta delle persone, e non quela aprioristicamente rappresentata dallo Stao. Che quella utilità sia protetta anche nei onfronti del Privato, non deve essere inteso ome segno di 'statalismo'. È invece il segno orse maggiore della trasformazione interveuta tra Otto e Novecento, che consiste prorio nella opponibilità della Costituzione ome norma giuridica a tutti i soggetti agennella società, pubblici, ma anche privati. on è dunque lo Stato che si avvale dell'arcolo 41 e della utilità sociale per mortificare l'iniziativa economica dei privati, ma è la Costituzione che in nome dei diritti delle persone pretende di limitare ogni potere, anche privato. Qualcosa di ben diverso. Non più il Pubblico che si espande a dismisura a danno del Privato, ma Pubblico e Privato entrambi limitati dalla Costituzione, dimensionati nella Costituzione. Questa sul piano storico è la grande novità intervenuta nella relazione tra Pubblico e Privato, nella storia costituzionale della democrazia in Europa.

È qualcosa veramente d'importanza capitale nella storia tormentata dei diritti fondamentali in Europa. Qualcosa che arreca un contenuto sostanziale più ampio alle democrazie costituzionali di oggi. Se è vero che il valore primario delle Costituzioni della seconda metà del Novecento, quando la democrazia costituzionale ha iniziato a prendere forma – come abbiamo già osservato – è quello di costituire un limite invalicabile, in nome dei diritti fondamentali della persona, civili, politici e sociali; ebbene, questo limite è posto ora non solo nei confronti dell'arbi-

trio dei governanti, ma anche nei confronti di quei poteri che nella società medesima possono divenire smisurati in mano agli stessi privati, in materie che la stessa Costituzione considera di primaria rilevanza, come l'ambiente, la salute, l'informazione. Si ledono dunque i diritti fondamentali, non solo attraverso l'arresto arbitrario da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, da parte quindi di una pubblica autorità, nel più classico dei casi di violazione della libertà originaria, della libertà personale, ma anche attraverso l'inquinamento dell'ambiente, o la concentrazione smisurata dei mezzi d'informazione, per opera dei privati. La Costituzione, nata pensando ai palazzi del potere politico, per limitare il sovrano in senso pubblico e politico, nel corso del Novecento si è dunque messa in marcia verso la società, verso la scuola, la fabbrica, il posto di lavoro, gli strumenti della comunicazione. È un cammino che è appena iniziato, se si guarda ai tempi lunghi della storia. E si deve dunque avere pazienza se i risultati su questa via sono

trio dei governanti, ma anche nei confronti di quei poteri che nella società medesima possono divenire smisurati in mano agli stessi privati, in materie che la stessa Costituzione considera di primaria rilevanza, come l'ambiente, la salute, l'informazione. Si ledono dunque i diritti fondamentali, non solo attraverso l'arresto arbitrario da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, da parte quindi di una pubblica autorità, nel più classico dei casi di violazione della libertà originaria, della libertà personale, ma anche attraverso l'inquinamento dell'ambiente, o la concentrazione smisurata dei mezzi d'informazione, per opera dei privati. La Costituzione, nata pensando ai palazzi del potere politico, per limitare il sovrano in senso pubblico e politico, nel corso del Novecento si è dunque messa in marcia verso la società, verso la scuola, la fabbrica, il posto di lavoro, gli strumenti della comunicazione. È un cammino che è appena iniziato, se si guarda ai tempi lunghi della storia. E si deve dunque avere pazienza se i risultati su questa via sono

ancora non di rado parziali, oscillanti e perfino deludenti. Da una parte, si deve pensare alla plurisecolare, e continuamente ricorrente, battaglia del costituzionalismo contro l'arbitrio politico. Se quest'ultimo terreno tradizionale è difficile - e noi sappiamo quanto lo sia - pensiamo quanto lo possa essere questo nuovo, che è stato appena dissodato da qualche decennio, e che vorrebbe condurci ad una prescrittività ben più ampia della Costituzione, praticamente globale, nei confronti di ogni potere incidente sui diritti fondamentali, pubblico o privato che sia. Tanto più difficile poi se la violazione del diritto non è di tipo invasivo, come nel caso dell'arresto arbitrario, contro cui esistono rimedi ben noti e più o meno collaudati, ma omissivo, perché si manca ad esempio in modo evidente della equa retribuzione o della giusta assistenza. La costrizione a dare, rivolta ad un soggetto privato, come ad uno pubblico, è infatti intuitivamente, e praticamente, più difficile della semplice costrizione ad osservare un divieto.

5. Le tendenze in Europa

Sul piano storico, si deve però pronunciare una parola di ottimismo, poiché la via, per quanto lunga, incerta e tormentata, è certamente quella che qui abbiamo sommariamente indicato. La via dei diritti della persona garantiti dalla Costituzione come norma suprema. L'ha confermato recentemente la stessa Europa, con quella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nota come Carta di Nizza, che già abbiamo avuto occasione di citare.

m

bu

cai

ria

ch

de

sec

de

me

zio

cas

me

div

sar

sto

va,

do

Conviene brevemente ricordare qualche vicenda di questa Carta. Nata attraverso una proclamazione, fin dall'inizio richiamata dai giudici, ma certamente di dubbia prescrittività giuridica, ad un certo punto della vicenda costituzionale europea, sembrava essere, entro il progetto del Trattato costituzionale europeo, il contenitore dei principi fondamentali in materia di diritti, ad immagine e somiglianza delle Costituzioni nazionali, come quella italiana. Ora, con il Tratta-

5. Le tendenze in Europa

Sul piano storico, si deve però pronunciare una parola di ottimismo, poiché la via, per quanto lunga, incerta e tormentata, è certamente quella che qui abbiamo sommariamente indicato. La via dei diritti della persona garantiti dalla Costituzione come norma suprema. L'ha confermato recentemente la stessa Europa, con quella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nota come Carta di Nizza, che già abbiamo avuto occasione di citare.

Conviene brevemente ricordare qualche vicenda di questa Carta. Nata attraverso una proclamazione, fin dall'inizio richiamata dai giudici, ma certamente di dubbia prescrittività giuridica, ad un certo punto della vicenda costituzionale europea, sembrava essere, entro il progetto del Trattato costituzionale europeo, il contenitore dei principi fondamentali in materia di diritti, ad immagine e somiglianza delle Costituzioni nazionali, come quella italiana. Ora, con il Tratta-

to di Lisbona si è determinata una soluzione mediana, che però realizza l'essenziale, attribuendo alla Carta lo stesso valore giuridico dei Trattati.

È l'inizio di una nuova fase della trasformazione in corso. Ed è doppiamente significativa perché vi era stata l'occasione, a causa della tremebonda insipienza delle classi politiche europee, di mandare tutto all'aria. Ma non lo si è fatto. Evidentemente perché il movimento che si è aperto all'insegna dei diritti fondamentali della persona e della supremazia della Costituzione a metà del secolo scorso non può essere arrestato, e tende anzi ad allargarsi a macchia d'olio, lentamente ma progressivamente, dal piano nazionale a quello sovranazionale, nel nostro caso europeo. La trasformazione è storicamente unica, per quanto articolata su livelli diversi, e dunque per comprenderla è necessario sottolineare gli aspetti comuni, piuttosto che enfatizzare le differenze di prospettiva, come qualche volta si fa, contrapponendo la cosiddetta Europa dei mercanti alle

democrazie nazionali, con il loro insopprimibile carattere sociale. In realtà, i due livelli hanno fatto passi da gigante nell'avvicinarsi: le Costituzioni nazionali, emanate in un clima culturale e politico di stampo dirigistico, hanno mostrato grande elasticità - come abbiamo visto, a proposito del concetto di utilità sociale - nel rileggere progressivamente i propri principi alla luce dei principi originari del libero scambio e della libera concorrenza, da cui è sorta l'Europa comune, secondo alcuni – non secondo noi – addirittura andando per altro oltre, rischiando cioè di procedere su questa via ad una vera e propria dismissione del patrimonio di democrazia sociale accumulato a livello nazionale; ma per converso l'Europa, a sua volta, ha sempre più avvertito l'esigenza di un'integrazione non meramente economica, e si è dunque dovuta confrontare, anche se in modo non di rado incerto, con i classici problemi della legittimazione politica, degli stessi diritti fondamentali al di là dell'aspetto economico, in una parola della unità po-

democrazie nazionali, con il loro insopprimibile carattere sociale. In realtà, i due livelli hanno fatto passi da gigante nell'avvicinarsi: le Costituzioni nazionali, emanate in un clima culturale e politico di stampo dirigistico, hanno mostrato grande elasticità – come abbiamo visto, a proposito del concetto di utilità sociale - nel rileggere progressivamente i propri principi alla luce dei principi originari del libero scambio e della libera concorrenza, da cui è sorta l'Europa comune, secondo alcuni – non secondo noi – addirittura andando per altro oltre, rischiando cioè di procedere su questa via ad una vera e propria dismissione del patrimonio di democrazia sociale accumulato a livello nazionale; ma per converso l'Europa, a sua volta, na sempre più avvertito l'esigenza di un'inegrazione non meramente economica, e si e dunque dovuta confrontare, anche se in nodo non di rado incerto, con i classici proolemi della legittimazione politica, degli tessi diritti fondamentali al di là dell'aspeto economico, in una parola della unità po-

litica, per quanto in forma diversa per ora da quella tradizionale statale e nazionale. Per dirla in modo fin troppo schematico: gli Stati hanno camminato verso il mondo del mercato e dei rapporti economici, l'Europa ha camminato verso il mondo della politica e della Costituzione. Il tentativo è quello di ricercare un punto di equilibrio, in un certo senso a metà strada, posto che entrambi abbiano camminato con lo stesso passo.

Solo con questi presupposti si può leggere con occhio limpido, senza pregiudizi, la Carta di Nizza, che rappresenta proprio l'attuale punto di equilibrio, quello al momento già conseguito. Il contrario di quell'atteggiamento, un po' da caccia alle streghe, che vi scorge la rivincita, contro le democrazie sociali nazionali, di un neoindividualismo borghese, proprietario e mercantile. Si cita così invariabilmente il ben noto articolo 17, che torna a riaffermare la proprietà come "diritto di godere della proprietà dei beni che si è acquisito legalmente"; ma, a parte il limite dell' "interesse generale" all'uso della

proprietà, presente anche in questo articolo, si dimentica troppo spesso come questo non sia più comunque il diritto-principe, com'era al tempo del diritto codificato liberale e borghese. È certamente uno dei diritti della persona del Titolo II della Carta, ma preceduto dal diritto alla libertà ed alla sicurezza, dal diritto alla protezione dei dati personali, dalla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, d'informazione, dal diritto all'istruzione. Il punto-cardine non è dunque quello dell'individualismo proprietario. La supernorma, se proprio vogliamo cercarla, è la stessa delle Costituzioni nazionali, sta cioè nella persona, nella sua sicurezza, nella libera disposizione di se medesimo, del proprio pensiero, ed infine anche dei propri beni.

Ma non c'è solo questo. E non vi sono solo le norme del Titolo IV sulla solidarietà, che già abbiamo richiamato, come quelle sulle condizioni di lavoro giuste ed eque (art. 31), o quelle sulla assistenza sociale (art. 34). Norme che per altro testimoniano

proprietà, presente anche in questo articolo, si dimentica troppo spesso come questo non sia più comunque il diritto-principe, com'era al tempo del diritto codificato liberale e oorghese. È certamente uno dei diritti della persona del Titolo II della Carta, ma preceluto dal diritto alla libertà ed alla sicurezza, lal diritto alla protezione dei dati personali, lalla libertà di pensiero, di coscienza, di regione, di espressione, d'informazione, dal liritto all'istruzione. Il punto-cardine non è unque quello dell'individualismo proprieario. La supernorma, se proprio vogliamo ercarla, è la stessa delle Costituzioni nazioali, sta cioè nella persona, nella sua sicureza, nella libera disposizione di se medesimo, el proprio pensiero, ed infine anche dei ropri beni.

Ma non c'è solo questo. E non vi sono blo le norme del Titolo IV sulla solidarietà, ne già abbiamo richiamato, come quelle alle condizioni di lavoro giuste ed eque art. 31), o quelle sulla assistenza sociale art. 34). Norme che per altro testimoniano

come nel raccogliere e consolidare le cosiddette "tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri" – poiché questo è quello che si è fatto con la Carta di Nizza – non si sia comunque potuto dimenticare la materia sociale, che in modo così forte caratterizza la tradizione europea nel suo complesso. Ciò che piuttosto ci preme sottolineare è l'evoluzione della materia dei diritti fondamentali che si sta realizzando per mezzo dell'Europa. Riguarda ancora una volta la materia sociale, sotto due profili.

Il primo è contenuto in modo particolarmente chiaro nell'articolo 15 della Carta di Nizza: "Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata". Non va letto con gli occhi rivolti indietro, al tempo della Comunità economica, e del valore esclusivo della libera circolazione, non solo delle merci, ma anche degli uomini e delle professioni; ma con gli occhi rivolti in avanti, verso una nuova stagione dei diritti della persona che si sta aprendo. Intendiamo dire che que-

sto articolo ci fornisce una lettura non amministrativa, non statalistica, del celebre diritto al lavoro dell'articolo quarto della nostra Costituzione. Il diritto al lavoro si afferma cioè direttamente come diritto della persona, considerate e valutate le sue inclinazioni, le sue libere scelte. Non è una provvidenza procurata dall'alto, dallo Stato-apparato, come pensava - come ricorderete -Tocqueville nel 1848 quando proprio nel diritto al lavoro vedeva la pericolosa radice di uno Stato che si estendeva a dismisura nel campo dei rapporti economici. Così, il principio europeo retroagisce sul principio costituzionale nazionale, chiarendo definitivamente ciò che per altro già in parte si sosteneva: che la Repubblica che il nostro articolo quarto chiama a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro non è in primo luogo lo Stato-apparato con la sua amministrazione, ma è piuttosto lo Stato-ordinamento, ovvero l'insieme dei poteri pubblicisticamente rilevanti, non importa se di matrice istituzionale o associativa, pubblica o

sto articolo ci fornisce una lettura non amministrativa, non statalistica, del celebre diritto al lavoro dell'articolo quarto della nostra Costituzione. Il diritto al lavoro si afferma cioè direttamente come diritto della persona, considerate e valutate le sue inclinazioni, le sue libere scelte. Non è una provvidenza procurata dall'alto, dallo Stato-apparato, come pensava - come ricorderete -Tocqueville nel 1848 quando proprio nel diritto al lavoro vedeva la pericolosa radice di uno Stato che si estendeva a dismisura nel campo dei rapporti economici. Così, il principio europeo retroagisce sul principio costituzionale nazionale, chiarendo definitivamente ciò che per altro già in parte si sosteneva: che la Repubblica che il nostro articolo quarto chiama a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro non è in primo luogo lo Stato-apparato con la sua amministrazione, ma è piuttosto lo Stato-ordinamento, ovvero l'insieme dei poteri pubblicisticamente rilevanti, non importa se di matrice istituzionale o associativa, pubblica o

privata. Insomma – e qui sta la radice della evoluzione in corso – i diritti in materia sociale, come tipicamente è il diritto al lavoro, da diritti conseguenti allo sviluppo di politiche sociali attuative dei principi costituzionali, ma pur sempre nelle mani delle forze politiche, dei parlamenti e dei governi – terreno certo da non abbandonare, ma non più esclusivo – tendono a divenire posizioni giuridiche soggettive della persona in quanto tale, e come tali destinate prima o poi a ricercare soddisfazione per la via maestra della giurisdizione.

Infine, come secondo aspetto, non si può non rammentare gli articoli 24 e seguenti della Carta di Nizza, all'interno del Titolo III, sulla Uguaglianza, dedicati ai diritti dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità. In Europa si continua così la tendenza già avviata nelle Costituzioni nazionali, ad intendere l'uguaglianza, non solo come divieto di discriminazione tra coloro che la stessa Costituzione considera uguali, ma anche come promozione, attraverso mi-

sure diverse, dell'accesso ai beni fondamentali della vita a coloro che ne sono di fatto sprovvisti. Si potrebbe dire: diritti concepiti per coloro che sono più deboli. Ed è significativo il fatto che questa tendenza, nel passaggio di piano dalle Costituzioni nazionali all'Europa, lungi dall'attenuarsi, si estenda: dai diritti dei lavoratori, parte debole per eccellenza nella tradizione delle Costituzioni nazionali, agli altri soggetti deboli, ai minori, agli anziani, ai portatori di handicap.

6. Conclusioni

Siamo ora pronti per affrontare la parte finale, entro cui cercheremo di offrire una risposta alle domande che abbiamo posto, ed in particolare a quella principale: in quale tipo di democrazia viviamo? Che cosa ci propongono le Costituzioni odierne come modello di relazione tra Pubblico e Privato? Per una parte dell'itinerario che abbiamo percorso, ci siamo più che altro dedicati a ri-

sure diverse, dell'accesso ai beni fondamentali della vita a coloro che ne sono di fatto sprovvisti. Si potrebbe dire: diritti concepiti per coloro che sono più deboli. Ed è significativo il fatto che questa tendenza, nel passaggio di piano dalle Costituzioni nazionali all'Europa, lungi dall'attenuarsi, si estenda: dai diritti dei lavoratori, parte debole per eccellenza nella tradizione delle Costituzioni nazionali, agli altri soggetti deboli, ai minori, agli anziani, ai portatori di handicap.

6. Conclusioni

Siamo ora pronti per affrontare la parte finale, entro cui cercheremo di offrire una isposta alle domande che abbiamo posto, ed in particolare a quella principale: in quaetipo di democrazia viviamo? Che cosa ci ropongono le Costituzioni odierne come nodello di relazione tra Pubblico e Privato? er una parte dell'itinerario che abbiamo ercorso, ci siamo più che altro dedicati a ri-

muovere degli ostacoli, dati da altrettanti pregiudizi: non è vero che le soluzioni presenti nelle Costituzioni nazionali, come quella italiana, siano di tipo 'statalista ', così come non è vero che l'Europa rappresenti, proprio rispetto a questo presunto carattere delle Costituzioni nazionali, una rivincita di tipo proprietario e liberista. È piuttosto vero, sul piano storico, che una grande trasformazione – una sola, su più livelli – si è aperta alla metà del secolo scorso, esprimendosi in primo luogo nelle Costituzioni dell'ultimo dopoguerra, passando poi attraverso la loro difficoltosa attuazione, e infine attraverso l'attuale difficile passaggio dell'Europa. È un movimento unico, con fasi alterne, e non lo schizofrenico rincorrersi di soluzioni opposte.

Ma soprattutto è una trasformazione ancora in corso, che ha per me una portata non minore di altre epocali che l' hanno preceduta. Ciò a cui stiamo assistendo è una lotta per l'affermazione di un nuovo tipo storico di democrazia, che è la democrazia costi-

tuzionale, fondata sui diritti della persona, a loro volta fondati sulla supremazia della Costituzione. È una lotta dura, poiché la supremazia della Costituzione toglie poteri, riduce arbitrii, impone obblighi, e soprattutto – come abbiamo visto – tende ad imporsi a tutti i poteri, pubblici e privati. È dunque comprensibile che si tratti di una supremazia fortemente contrastata. Insomma che abbia molti nemici.

Però la Costituzione esiste. Esiste sul piano nazionale, e si va formando sul piano sovranazionale. I diritti della persona sono stabiliti in modo chiaro. Fin quando esisteranno violazioni delle sfere delle persone e della loro dignità, o fin quando esisteranno persone prive dei beni essenziali, esisterà un problema di attuazione della Costituzione. Da questo dilemma le democrazie contemporanee non possono uscire, per lo meno fino a quando esiste la Costituzione. E d'altra parte uscire dalla Costituzione significa proprio uscire dal modello di relazione tra Pubblico e Privato che essa ha disegnato, e

tuzionale, fondata sui diritti della persona, a loro volta fondati sulla supremazia della Costituzione. È una lotta dura, poiché la supremazia della Costituzione toglie poteri, riduce arbitrii, impone obblighi, e soprattutto – come abbiamo visto – tende ad imporsi a tutti i poteri, pubblici e privati. È dunque comprensibile che si tratti di una supremazia fortemente contrastata. Insomma che abbia molti nemici.

Però la Costituzione esiste. Esiste sul piano nazionale, e si va formando sul piano sovranazionale. I diritti della persona sono stabiliti in modo chiaro. Fin quando esisteranno violazioni delle sfere delle persone e della loro dignità, o fin quando esisteranno persone prive dei beni essenziali, esisterà un problema di attuazione della Costituzione. Da questo dilemma le democrazie contemporanee non possono uscire, per lo meno ino a quando esiste la Costituzione. E d'altra parte uscire dalla Costituzione significa proprio uscire dal modello di relazione tra subblico e Privato che essa ha disegnato, e

che limita entrambi: il primo non può più esprimersi con il linguaggio del legislatore onnipotente, pensando di poter normare ogni aspetto della vita individuale e di relazione, e non può dunque arbitrariamente invadere le sfere dei cittadini, ma anche il secondo non può essere terreno di sviluppo di poteri smisurati, soprattutto economici, incidenti in modo non meno pericoloso sui diritti fondamentali della persona. La Costituzione non predica insomma alcuna 'virtù', né dello Stato, né del mercato, semplicemente perché pensa che sia l'uno che l'altro possano violare i diritti della persona. E diffida quindi dell'uno come dell'altro, specialmente quando l'uno o l'altro tendono alla dismisura, ad esorbitare.

Da qui, da questa radice, scaturisce finalmente la risposta alla domanda che abbiamo posto: il modello costituzionale della relazione tra Pubblico e Privato è in ultima analisi quello della duplice limitazione, e dunque del doppio valore della Costituzione, che oppone sempre se medesima, ed i diritti fon-

damentali in essa sanciti, all'uno come all'altro, ogni volta che le ragioni dell'uno o dell'altro divengano smodate, siano esse le ragioni di un Pubblico che vuole invadere le sfere degli individui, o quelle di un Privato che in ragione della sua potenza economica vuole dominare la scena pubblica. Si potrebbe anche dire: la Costituzione soccorre sempre il più debole, il Pubblico quando è invaso arbitrariamente dal Privato, e viceversa. Abbandonare questo modello significa dunque correre rischi gravissimi, sull'un versante come sull'altro.

Attenzione quindi a trattare la Costituzione come una semplice legge politicamente riformabile ed emendabile. La vicenda della relazione tra Pubblico e Privato ci ha insegnato che in essa è fissato un pilastro, un muro portante, un essenziale punto di equilibrio. Senza quella Costituzione, senza quel tipo di Costituzione che abbiamo iniziato a costruire alla metà del secolo scorso, e senza quel pilastro, non avremmo un problema in più, o un po' meno di democrazia, ma pro-

damentali in essa sanciti, all'uno come all'alro, ogni volta che le ragioni dell'uno o del'altro divengano smodate, siano esse le ragioni di un Pubblico che vuole invadere le
fere degli individui, o quelle di un Privato
che in ragione della sua potenza economica
uole dominare la scena pubblica. Si potrebce anche dire: la Costituzione soccorre sempre il più debole, il Pubblico quando è invaco arbitrariamente dal Privato, e viceversa.
Abbandonare questo modello significa dunque correre rischi gravissimi, sull'un versane come sull'altro.

Attenzione quindi a trattare la Costituione come una semplice legge politicamene riformabile ed emendabile. La vicenda
ella relazione tra Pubblico e Privato ci ha
nsegnato che in essa è fissato un pilastro, un
nuro portante, un essenziale punto di equibrio. Senza quella Costituzione, senza quel
po di Costituzione che abbiamo iniziato a
ostruire alla metà del secolo scorso, e senza
uel pilastro, non avremmo un problema in
iù, o un po' meno di democrazia, ma pro-

babilmente l'inizio della dissoluzione della forma politica democratica, nel senso specifico del ritorno ad un predominio indiscriminato dei poteri arbitrarii, pubblici o privati che siano. La supremazia della Costituzione è dunque affermata prima di tutto contro l'esercizio arbitrario di quei poteri. E gli arbitrii che essa impedisce o comunque limita siano essi di provenienza pubblica, o privata, come abbiamo visto - hanno un invariabile obbiettivo sottostante: accaparrarsi risorse che servono a soddisfare nell'immediato speciali posizioni di potere. Se queste tendenze frazionali fossero lasciate libere di dispiegarsi diverrebbe impossibile ogni calcolo dei bisogni individuali e collettivi sui tempi medi e lunghi, poiché tutte le risorse verrebbero bruciate sui tempi brevi. La sola politica possibile diverrebbe quella della maggioranza del momento. Ma oggi, per motivi che risultano sempre più evidenti, non è più possibile governare così. Da questo punto di vista, c'è un nocciolo duro nei problemi che abbiamo di fronte, una ogget-

tività delle cose destinata a imporsi, a meno che non si decida di andare deliberatamente verso il precipizio. Oggi, che si tratti dei bisogni sociali primari, dalla alimentazione alla casa, o della salute, o della assistenza, o dell'ambiente, si arriva sempre alla medesima conclusione: quasi niente di queste problematiche è risolvibile se non in senso strutturale, mentre ben poco si risolve con la politica del momento, con la maggioranza del momento. Le Costituzioni, anche quelle contemporanee, proprio come norme per loro stessa natura predisposte a durare nel tempo, sono dunque destinate a svolgere questa funzione essenziale e imprescindibile: catalogare i beni essenziali della persona che ogni maggioranza ha il dovere di curare, e rappresentare in questo senso la continuità, la dimensione profonda e perdurante dei bisogni sociali, che solo la Costituzione può nel tempo adeguatamente riflettere, e che si pone nella sua oggettività ben al di sopra delle mere politiche di maggioranza, con le quali si arriva ormai solo fino ad un

rio

mo

ti, i

stra

som si tr

lerà

tual Qui

ne p

cace

di d

men

poss lezza

qual

48

à delle cose destinata a imporsi, a meno non si decida di andare deliberatamente o il precipizio. Oggi, che si tratti dei bini sociali primari, dalla alimentazione casa, o della salute, o della assistenza, o 'ambiente, si arriva sempre alla medesiconclusione: quasi niente di queste pronatiche è risolvibile se non in senso strutle, mentre ben poco si risolve con la poa del momento, con la maggioranza del nento. Le Costituzioni, anche quelle temporanee, proprio come norme per stessa natura predisposte a durare nel po, sono dunque destinate a svolgere sta funzione essenziale e imprescindibicatalogare i beni essenziali della persona ogni maggioranza ha il dovere di curare, appresentare in questo senso la contità, la dimensione profonda e perdurante bisogni sociali, che solo la Costituzione nel tempo adeguatamente riflettere, e si pone nella sua oggettività ben al di sodelle mere politiche di maggioranza, le quali si arriva ormai solo fino ad un certo punto, insufficiente per un governo serio delle società e delle democrazie contemporanee.

C'è un solo punto oscuro nella supremazia della Costituzione. Ma non di poco conto. Riguarda il futuro della società democratica. Quella dei nostri Padri Costituenti, in Italia e in Europa, in pieno Novecento, era organizzata in partitis. Ora quei partiti, in quella forma, non li abbiamo più. La nostra società pare essere infatti alla ricerca di nuove istituzioni, di nuove solidarietà, insomma di una nuova identità. Può darsi che si tratti di una ricerca che nel tempo si rivelerà fertile. Ma intanto, è a tutti evidente l'attuale condizione di fragilità, d'incertezza. Qui sta il punto critico. Poiché la Costituzione può difenderci in modo più o meno efficace dai poteri smisurati. Ma non sta in piedi da sola. Il migliore e più solido fondamento della Costituzione - del resto, l'unico possibile - sta proprio in questa consapevolezza, della sua necessaria dipendenza da qualcos'altro che la precede. In una parola,

ciò che la Costituzione davvero presuppone, proprio per porsi come norma suprema, è l'esistenza stessa di una società sufficientemente coesa, dotata di strumenti che le consentano di essere anche società politica, e non semplice società d'individui dotati di diritti più o meno perfettamente garantiti. E dunque, non solo una semplice societas, entro cui il legame basilare è esclusivamente quello della comune titolarità di diritti, ma anche una universitas, ovvero un'unità di scopo, cui si appartiene per condivisione, perché legati dal comune intendimento nel perseguire alcune finalità fondamentali. Una società politica, e non solo una società civile, in una parola. Questa è oggi la questione all'ordine del giorno delle democrazie contemporanee. Non c'è supremazia della Costituzione senza società politica, e non c'è società politica senza stabili strumenti di partecipazione, e senza la ricerca, per quanto travagliata e problematica, di un principio di unità. Senza tutto questo, la Costituzione vacilla. Insomma, è vero che possiamo conche la Costituzione davvero presuppone, prio per porsi come norma suprema, è istenza stessa di una società sufficientente coesa, dotata di strumenti che le contano di essere anche società politica, e n semplice società d'individui dotati di dii più o meno perfettamente garantiti. E nque, non solo una semplice societas, encui il legame basilare è esclusivamente ello della comune titolarità di diritti, ma che una universitas, ovvero un'unità di scocui si appartiene per condivisione, peré legati dal comune intendimento nel peruire alcune finalità fondamentali. Una sotà politica, e non solo una società civile, in a parola. Questa è oggi la questione alrdine del giorno delle democrazie connporanee. Non c'è supremazia della Couzione senza società politica, e non c'è sotà politica senza stabili strumenti di rtecipazione, e senza la ricerca, per quantravagliata e problematica, di un principio unità. Senza tutto questo, la Costituzione cilla. Insomma, è vero che possiamo contare sulla Costituzione come tutela dei nostri diritti, come limite alla esorbitanza di ogni potere, pubblico o privato che sia, ma non dimentichiamo mai che anche la Costituzione, a sua volta, conta su di noi.

¹ Le Costituzioni democratiche del Novecento – famiglia di Costituzioni cui appartiene per l'appunto la Costituzione italiana del 1948 - sono qui intese come espressione di un "tipo storico" di Costituzione, dotato di una propria peculiarità nell'ambito della vicenda plurisecolare del costituzionalismo e dello stesso Stato moderno. Tali Costituzioni si riferiscono a loro volta ad un "tipo storico" di Stato e di democrazia altrettanto definito sul piano storico, e che più avanti nel testo è rispettivamente denominato "Stato costituzionale", e "democrazia costituzionale". Per un primo inquadramento storico in questa direzione, si rinvia а м. FIORA-VANTI, Stato e costituzione, in ID. (a cura di), Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Roma-Bari 2002, 3-36. Sul punto, nella più recente letteratura italiana, si dispone oggi di alcune ottime sintesi: E. CHELI, Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive; P. COSTA, Democrazia politica e Stato costituzionale; G. ZAGREBELSKY, Fragilità e forza dello Stato costituzionale: tutti Napoli 2006, nella medesima Collana della Università Suor Orsola Benincasa, in cui si ospita anche il testo presente.

² Per comprendere il senso generale della emersione nelle Costituzioni democratiche del Novecento della nuova soggettività della "persona", si veda la sintesi di s. RODOTÀ, Dal soggetto alla persona. Trasformazioni di

coı

Note

Le Costituzioni democratiche del Novecento a di Costituzioni cui appartiene per l'appunto la zione italiana del 1948 – sono qui intese come ione di un "tipo storico" di Costituzione, dotato propria peculiarità nell'ambito della vicenda colare del costituzionalismo e dello stesso Stato no. Tali Costituzioni si riferiscono a loro volta ad o storico" di Stato e di democrazia altrettanto o sul piano storico, e che più avanti nel testo è vamente denominato "Stato costituzionale", e crazia costituzionale". Per un primo inquadrastorico in questa direzione, si rinvia a m. FIORA-Stato e costituzione, in ID. (a cura di), Lo Stato mon Europa. Istituzioni e diritto, Roma-Bari 2002, 3punto, nella più recente letteratura italiana, si e oggi di alcune ottime sintesi: E. CHELI, Lo Stauzionale. Radici e prospettive; P. COSTA, Democrazia e Stato costituzionale; G. ZAGREBELSKY, Fragilità e ello Stato costituzionale: tutti Napoli 2006, nella ima Collana della Università Suor Orsola Beninn cui si ospita anche il testo presente.

Per comprendere il senso generale della emernelle Costituzioni democratiche del Novecento uova soggettività della "persona", si veda la sinte-RODOTÀ, Dal soggetto alla persona. Trasformazioni di una categoria giuridica, in Filosofia politica, 3/2007, 365-378. È questo un punto di assoluta rilevanza, sul quale torneremo più volte nel corso della nostra trattazione.

3 Per una sintesi delle complesse vicende storiche del principio di uguaglianza, con riferimento a questo esposto nel testo, rinvio a M. FIORAVANTI, Il principio di eguaglianza nella storia del costituzionalismo moderno (relazione presentata al Convegno annuale della Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Trieste, dicembre 1998), in Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del '900, II.4, ottobre 1999, 609-630. Sullo stesso argomento, in forma più ampia, si veda ID., Uguaglianza e Costituzione: un profilo storico, in Le ragioni dell'uguaglianza (Atti del VI Convegno della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 15-16 maggio 2008), a cura di M. Cartabia e T. Vettor, Milano 2009, 45-73.

4 Si veda in proposito l'ottima sintesi di M. DE CECCO, Economia e Costituzione, in La Costituzione italiana, Annali 1996 della Fondazione Gramsci (Atti del Convegno su La Costituzione italiana, Roma, 20-21 febbraio 1998), a cura di M. Fioravanti e S. Guerrieri, Roma 1999, 17-39; ed anche M. DE CECCO, A. PEDONE, Le istituzioni dell'economia, in Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi, a cura di R. Romanelli, Roma 1995, 253-292.

⁵ Sul punto, davvero decisivo per la comprensione delle vicende costituzionali tra Otto e Novecento, fino agli esiti attuali, disponiamo ora della accurata e convincente ricostruzione di M. GREGORIO, Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento, Milano 2013.

Indice

- 7 1. Premessa
- 12 2. La democrazia costituzionale e i diritti della persona
- 17 3. Il peso della storia: la grande contrapposizione
- 25 4. La Costituzione italiana del 1948
- 34 5. Le tendenze in Europa
- 42 6. Conclusioni

LEZIONI MAGISTRALI collana diretta da L. d'Alessandro e V. Omaggio

- 1. G. Zagrebelsky, Essere delle istituzioni, 2005
- 2. P. Grossi, Il diritto tra potere e ordinamento, 2005
- 3. N. Irti, Nichilismo e concetti giuridici intorno all'aforisma 459 di Umano, troppo umano, 2005
- 4. S. Cassese, Universalità del diritto, 2005
- F.P. Casavola, Dal diritto romano al diritto europeo, 2006
- 6. G. Tesauro, Sovranità degli Stati e integrazione comunitaria, 2006
- 7. P. Rescigno, Persone e gruppi sociali, 2006
- 8. F. Gallo, Ordinamento comunitario e principi fondamentali tributari, 2006
- E. Cheli, Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive, 2006
- 10. S. Cassese, Oltre lo Stato. Verso una costituzione globale?, 2006
- 11. P. Costa, Democrazia politica e Stato costituzionale, 2006
- 12. G. Zagrebelsky, Fragilità e forza dello Stato costituzionale, 2006
- 13. G. Alpa, La certezza del diritto nell'età dell'incertezza, 2006

30.

31.

33.

34.

35.

- S. Cassese, L'ideale di una buona amministrazione. Il principio del merito e la stabilità degli impiegati, 2007
- 15. S. Rodotà, Dal soggetto alla persona, 2007
- 16. M. Troper, Le nuove separazioni dei poteri, 2007
- 17. G. Zaccaria, La giurisprudenza come fonte di diritto. Un'evoluzione storica e teorica, 2007
- 18. M. Taruffo, Precedente e giurisprudenza, 2007

MAGISTRALI iretta da L. d'Alessandro e V. Omaggio

Lagrebelsky, Essere delle istituzioni, 2005 crossi, Il diritto tra potere e ordinamento, 2005 rti, Nichilismo e concetti giuridici intorno all'afori-459 di Umano, troppo umano, 2005 cassese, Universalità del diritto, 2005 Casavola, Dal diritto romano al diritto europeo, 6

Tesauro, Sovranità degli Stati e integrazione comuria, 2006

escigno, Persone e gruppi sociali, 2006
Gallo, Ordinamento comunitario e principi fondatali tributari, 2006

Cheli, Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive, 6

Cassese, Oltre lo Stato. Verso una costituzione globa-2006

Costa, Democrazia politica e Stato costituzionale,

Zagrebelsky, Fragilità e forza dello Stato costituzioe, 2006

Alpa, La certezza del diritto nell'età dell'incertezza, 6

Cassese, L'ideale di una buona amministrazione. Il ucipio del merito e la stabilità degli impiegati, 2007 Rodotà, Dal soggetto alla persona, 2007 Troper, Le nuove separazioni dei poteri, 2007

Zaccaria, La giurisprudenza come fonte di diritto.

'evoluzione storica e teorica, 2007 Taruffo, Precedente e giurisprudenza, 2007 G. Zagrebelsky, Il giudice delle leggi artefice del diritto, 2007

20. F.D. Busnelli, Diritto giurisprudenziale e responsabiltà civile, 2007

 S.G. Breyer, L'interpretazione costituzionale della Corte Suprema degli Stati Uniti, 2007

22. G. Fiandaca, Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, 2008

 F. Viola, La concorrenza degli ordinamenti e il diritto come scelta, 2008

24. S. Senese, La risposta dei giudici italiani al conflitto tra gli ordinamenti, 2008

25. H. Ault, Concorrenza fiscale: corsa verso l'alto o verso il basso?, 2008

26. R. Oriani, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, 2008

27. P. Spada, Regole e giurisdizioni in concorrenza. Il crepuscolo della sovranità, 2009

28. G. Zagrebelsky, Il Grande Inquisitore di F.M. Dostoevskij, 2009

29. A. Cassese, L'apertura degli ordinamenti statali all'ordinamento della comunità internazionale, 2009

30. S.M. Carbone, Principio di effettività e diritto comunitario, 2009

31. G. Silvestri, L'effettività e la tutela dei diritti fondamentali nella giustizia costituzionale, 2009

32. G. Teubner, Codes of Conduct delle imprese multinazionali: effettività e legittimità, 2009

33. N. Irti, Significato giuridico dell'effettività, 2009

34. A. Catania, Diritto positivo ed effettività, 2009

35. G. de Vergottini, Il dialogo transnazionale fra le Corti, 2010

- 36. R. Sacco, Il diritto tra universalismo e particolarismo, 2010
- 37. U. Villani, Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d'integrazione europea,
- 38. F. Palazzo, Il diritto penale tra universalismo e particolarismo, 2011
- 39. M. D'Alberti, L'effettività e il diritto amministrativo,
- 40. C.E. Paliero, Il principio di effettività nel diritto penale, 2011
- 41. A. von Bogdandy, I principi fondamentali dell'Unione Europea. Un contributo allo sviluppo del costituzionalismo europeo, 2011
- 42. C.M. Bianca, Il diritto tra universalismo e particolarismo: categorie privatistiche e istanze di giustizia, 2011
- 43. A. Beretta Anguissola, L'errore giudiziario in Zola ed in Proust, 2012
- 44. P. Grossi, Universalismo e particolarismo nel diritto, 2011
- 45. E. Cheli, Stato costituzionale e ragionevolezza, 2011
- 46. F. Merusi, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, 2011
- 47. D. Pulitanò, Ragionevolezza e diritto penale, 2011
- 48. S. Patti, La ragionevolezza nel diritto civile, 2011
- 49. M. La Torre, Sullo spirito mite delle leggi. Ragione, razionalità, ragionevolezza, 2012
- 50. P. Grossi, La vita nel diritto, 2012
- 51. S. Chiarloni, Ragionevolezza costituzionale e garanzie del processo, 2012
- 52. G. Tesauro, La ragionevolezza nella giurisprudenza comunitaria, 2012

cco, Il diritto tra universalismo e particolarismo,

illani, Valori comuni e rilevanza delle identità nali e locali nel processo d'integrazione europea,

lazzo, Il diritto penale tra universalismo e particono, 2011

'Alberti, L'effettività e il diritto amministrativo,

Paliero, Il principio di effettività nel diritto pena-

on Bogdandy, I principi fondamentali dell'Unione pea. Un contributo allo sviluppo del costituzionali-

europeo, 2011

Bianca, Il diritto tra universalismo e particolaricategorie privatistiche e istanze di giustizia, 2011 eretta Anguissola, L'errore giudiziario in Zola ed roust, 2012

rossi, Universalismo e particolarismo nel diritto,

heli, Stato costituzionale e ragionevolezza, 2011 Ierusi, Ragionevolezza e discrezionalità amminiiva, 2011

ulitanò, Ragionevolezza e diritto penale, 2011 atti, La ragionevolezza nel diritto civile, 2011 La Torre, Sullo spirito mite delle leggi. Ragione, raalità, ragionevolezza, 2012

rossi, La vita nel diritto, 2012

Chiarloni, Ragionevolezza costituzionale e garanzie

brocesso, 2012 Tesauro, La ragionevolezza nella giurisprudenza co-

nitaria, 2012

- 53. A. Ruggeri, Costituzione scritta e diritto costituzionale non scritto, 2012
- 54. S.M. Carbone, Il diritto non scritto nel commercio internazionale. Due modelli di codificazione, 2012
- 55. G. Morbidelli, Il diritto amministrativo tra particolarismo e universalismo, 2012
- 56. F. Gallo, L'uguaglianza tributaria, 2012
- 57. S. Cassese, Tre maestri del diritto pubblico, 2012
- 58. V. Di Cataldo, L'esperienza italiana dell'autodisciplina pubblicitaria, 2013
- 59. F.P. Casavola, Ius ex scripto ex non scripto, 2013
- 60. F.M. de Sanctis, L'invenzione' della giustizia tra ius e lex, 2013
- 61. P.G. Monateri, Legge, linguaggio e costume. L'ambiguità della legge dal 'costume' alla soft law, 2013
- 62. T. Padovani, Ius non scriptum e crisi della legalità nel diritto penale, 2014

Associazione Amici di Suor Orsola per la promozione degli Studi Giuridici

L'associazione non ha fini di lucro.

Si propone di favorire lo sviluppo ed il rinnovamento degli studi giuridici e di sostenere specifici progetti di formazione, di ricerca, di innovazione della didattica e di sostegno agli studenti.

Ha lo scopo di promuovere lo scambio di esperienze ed il raccordo tra università e società.

Sostiene, in particolare, la Facoltà di Giurisprudenza del Suor Orsola che è impegnata nella realizzazione di un innovativo progetto di formazione negli studi giuridici.

Raccoglie l'adesione di quanti si riconoscono nei suoi obiettivi e intendono sostenerli con la propria partecipazione e con il proprio contributo.

La sua costituzione vuole significare che, in un momento non facile, la società civile, il mondo delle professioni e delle imprese, le istituzioni rispondono con condivisione e generosità a progetti innovativi di formazione in campo giuridico ed individuano in questi punti di forza per il futuro.

www.unisob.na.it/associazioneamici



sociazione Amici di Suor Orsola r la promozione degli Studi Giuridici

associazione non ha fini di lucro.

propone di favorire lo sviluppo ed il rinnovamenstudi giuridici e di sostenere specifici progetti di for-, di ricerca, di innovazione della didattica e di sogli studenti.

a lo scopo di promuovere lo scambio di esperienze ed do tra università e società.

ostiene, in particolare, la Facoltà di Giurisprudenza · Orsola che è impegnata nella realizzazione di un ivo progetto di formazione negli studi giuridici. accoglie l'adesione di quanti si riconoscono nei suoi e intendono sostenerli con la propria partecipazio-

il proprio contributo.

a sua costituzione vuole significare che, in un mocon facile, la società civile, il mondo delle professioni mprese, le istituzioni rispondono con condivisione e ità a progetti innovativi di formazione in campo giud individuano in questi punti di forza per il futuro.

ww.unisob.na.it/associazioneamici



Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa Sezione della Facoltà di Giurisprudenza

L'associazione non ha fini di lucro.

Si propone di favorire i rapporti tra i laureati alla Facoltà di Giurisprudenza e tra questi e l'Università Suor Orsola; di sviluppare i rapporti tra i diplomati presso le Scuole di Specializzazione, i Dottorati di Ricerca, i Master, i Corsi E-learning organizzati dall'Ateneo.

Ha lo scopo di promuovere i rapporti tra l'Università Suor Orsola Benincasa e il mondo del lavoro; di sostenere l'immagine dei laureati, specializzati, diplomati master e dottori di ricerca dell'Università, le loro specificità culturali e le iniziative a loro sostegno; di collaborare con l'Università al fine di favorire l'inserimento dei soci e degli associati nel mondo del lavoro.

Svolge attività idonee a promuovere la crescita culturale e professionale dei soci e degli associati.

www.unisob.na.it/jpgiuri

Finito di stampare nel mese di gennaio 2014 dalla *GFC Stampa Srl* - Napoli